

FALD 189

**UNITA' SANITARIA LOCALE N. 16 - MODENA**

**SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA E IGIENE DEL LAVORO**

**Accordo tra U.S.L. n. 16 di Modena,  
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori  
e dei Datori di lavoro  
in materia di igiene e medicina preventiva  
del lavoro e di attività di prevenzione  
tecniche e/o sanitarie.**

**MODENA  
Ottobre 1982**

UNITA' SANITARIA LOCALE N° 16

DI MODENA

---

ACCORDO TRA U.S.L. N° 16 DI MODENA, ORGANIZZAZIONI  
SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO IN  
MATERIA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO  
E DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE TECNICHE E/O SANITARIE.

Ottobre 1982

Premesso che:

- la legislazione Nazionale ha trasferito ai Comuni le funzioni in materia sanitaria esercitate dalle UU.SS.LL. nonché i compiti di prevenzione e vigilanza ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - l'U.S.L. n° 16, quale organo pubblico, opera al di sopra delle parti assolvendo il proprio ruolo istituzionale e sociale;
  - l'U.S.L. n° 16 predispone programmi di attività del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, privilegiando il momento preventivo su quello puramente repressivo;
  - l'U.S.L. n° 16 mette a disposizione delle Rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, perché assolvano agli obblighi di Legge e dei disposti contrattuali in materia, i propri presidi sanitari e tecnici, favorendo la collaborazione delle parti sociali interessate;
  - l'U.S.L. n° 16 si impegna ad adottare programmi di educazione sanitaria al fine di migliorare le conoscenze sociali e i mezzi per prevenire le malattie professionali e gli infortuni sui luoghi di lavoro.
- Premesso infine, che i contenuti dell'accordo stipulato con le Rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, pur rappresentando la espressione di un in

dirizzo unitario sulle modalità ed i mezzi di appli-  
cazione di norme in materia di igiene e sicurezza del  
lavoro, non vincólano in modo esclusivo e obbligatorio  
le parti aziendali interessate, alle quali rimane la  
propria autonomia sull'utilizzo delle prestazioni e  
dei servizi indicati, si conviene di aderire all'ac-  
cordo che segue:



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



ACCORDO TRA U.S.L. N° 16 DI MODENA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO E DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE TECNICHE E/O SANITARIE.

Nell'ambito delle iniziative e degli interventi per la prevenzione delle patologie da lavoro, la U.S.L. n° 16 di Modena, le Associazioni Imprenditoriali e le OO.SS. dei lavoratori, sottoscrivendo la presente intesa, esprimono il loro positivo impegno in ordine alla assunzione di comportamenti volti alla applicazione:

- dei relativi disposti di legge Nazionale e Regionale in materia sanitaria;
- degli accordi contrattuali;
- dei programmi di intervento del S.M.P.I.L. della U.S.L. approvati dall'Assemblea dei Comuni;

In particolare:

- Vista la legge 23.12.1978 n° 833 e gli articoli 24, 2° c. p.ti 5 e 17; 27, 3° e 5° c.;
- Vista la L.R. 29.10.1979 n° 33 e in particolare lo art. 10;
- Vista altresì la L.R. n° 6 del 7.2.1981;
- Visto il D.P.R. 19.3.1956 n° 303 ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35 e la tabella ad esso allegata e suoi aggiornamenti;
- Visto il D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (artt. 157, 158,

- 159, 160, 161, 162 e 163) e suoi aggiornamenti;
- Visti i contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro;
  - Visto il programma di lavoro del Servizio di Igiene e Medicina Preventiva del Lavoro, approvato dall'Assemblea dei Comuni;

le parti convengono

sull'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a rimuovere o a contenere i fattori di nocività così come espressamente previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'U.S.L. si impegna a mettere a disposizione, di norma, il proprio Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro, ovvero personale, presidi o strutture altrimenti denominate dell'U.S.L. o con essa convenzionate, ai costi desumibili dal tariffario allegato al presente atto.

Le Associazioni Imprenditoriali e le OO.SS. dei lavoratori riconoscono nell'U.S.L. lo strumento operativo pubblico in materia di Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto invitano i propri associati a comportamenti coerenti nell'ambito delle rilevazioni ambientali e degli accertamenti sanitari mirati di cui agli accordi contrattuali (nazionali e/o aziendali) e delle visite mediche obbligatorie e periodiche di cui al D.P.R. 19.3.1956 n° 303 e suoi aggiornamenti e D.P.R. 30.6.1965 n° 1124.

A tal fine, preso atto di quanto eventualmente in essere sulla materia nella contrattazione aziendale, le parti convengono sullo schema di convenzione che è parte integrante del presente accordo. Detta convenzione si articola in due moduli operativi (allegati n° 1 e n° 2) i quali possono essere utilizzati separati o congiuntamente dalle Aziende, a seconda delle esigenze tecniche. Le peculiari caratteristiche delle aziende artigiane rendono inoltre preferibili, da parte delle loro Organizzazioni, le indagini di settore individuate dalle linee programmatiche e dai programmi di lavoro della U.S.L. n° 16; pertanto le Organizzazioni artigiane ritengono che l'intervento possa avvenire mediante un unico schema di convenzione (allegato n° 3) che è pure parte integrante del presente accordo.

Per il settore agricolo si provvederà a predisporre speciali progetti di ricerca e di educazione sanitaria concordati fra U.S.L. e le parti sociali interessate.

Resta comunque inteso che il presente atto non regola l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 23.3.1982 n° 97.

L'U.S.L., previa verifica di fattibilità e in quanto rientri nei programmi approvati dall'Assemblea dei Comuni, si impegna ad accettare e a sottoscrivere l'affidamento degli interventi di cui sopra, ai costi previsti dal tariffario allegato.

Gli accertamenti sanitari vengono svolti, di norma, nelle sedi opportunamente attrezzate del Servizio di Medicina Preventiva del Lavoro o di altri Presidi convenzionati.

U.S.L.	f.to	[REDACTED]
Associazione Industriali	"	[REDACTED]
Associazione Piccole Imprese	"	[REDACTED]
Assopiastrelle	"	[REDACTED]
C. N. A.	"	[REDACTED]
L.A.P.A.M.	"	[REDACTED]
FEDERCOOP	"	[REDACTED]
UNIONE COOP.	"	[REDACTED]
CONF. COLTIVATORI	"	[REDACTED]
FED. COLT. DIRETTI	"	[REDACTED]
C. G. I. L.	"	[REDACTED]
C. I. S. L.	"	[REDACTED]
U. I. L.	"	[REDACTED]

Modena, li 14/10/82





Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

ALLEGATO N. 1



MODULO N° 1

"DESIGNAZIONE CONGIUNTA E AFFIDAMENTO ALL'U.S.L. N° 16 DI MODENA - SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA ED IGIENE DEL LAVORO (S.M.P.I.L.) DI RILEVAZIONI AMBIENTALI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE E DELLA LEGGE 23.12.1978 N° 833".

Premesso che:

- tra l'Azienda .....  
con sede e stabilimento in .....  
operante nel settore .....  
e il Consiglio di Fabbrica o R.S.A. in rappresentanza delle maestranze, nell'ambito dell'intesa tra Azienda e C.d.F.;
- Visto l'elenco di "Enti e servizi specializzati" se ed in quanto ai contratti in vigore;
- Visto altresì l'accordo (o gli accordi) nella presente materia stipulato(i) azienalmente in data .....;
- è intervenuto in data ..... un (oppure il seguente o l'allegato) accordo con cui le parti fra l'altro hanno convenuto di riconoscere, ai fini della previsione di cui ai citati accordi e agli effetti del presente atto, la qualifica di Ente o servizio specializzato, il Servizio (S.M.P.I.L.) che fa capo all'U.S.L. n° 16 di Modena.

Ciò premesso:

- le parti concordano di affidare al S.M.P.I.L. della U.S.L. n° 16 di Modena, il compito di programmare ed eseguire le rilevazioni sull'ambiente di lavoro qui di seguito elencate, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito specificate e ciò ai fini ed agli effetti dei sopra citati accordi collettivi in vigore.

#### 1. Ambito dell'intervento

La rilevazione riguarderà .....  
 ..... e sarà finalizzata all'accertamen-  
 to e valutazione dei seguenti fattori di rischio ....  
 .....

Nell'ambito della rilevazione qui sopra indicata, potranno essere compiuti accertamenti sanitari mirati, purché direttamente correlati a tale rilevazione e connessi a tali fattori ovvero obiettivamente necessari a seguito di risultati dell'indagine che evidenzino obiettive situazioni di particolare nocività e/o pericolosità.

Tali visite dovranno riguardare i lavoratori esposti ai fattori di rischio oggetto della rilevazione.

Ogni altra rilevazione ambientale, qui espressamente non prevista, ancorché connessa con quella sopra elencata, dovrà essere preventivamente concordata con l'azienda.

## 2. Modalità e condizioni dell'intervento

L'intervento come definito al p.to 1., avverrà secondo le seguenti modalità e condizioni:

2.1 - il S.M.P.I.L. dell'U.S.L. n° 16, previa effettuazione di un sopralluogo di carattere generale, presenterà alle Parti un Programma dettagliato specificando fasi, tempi dello stesso e gli eventuali accertamenti sanitari mirati ritenuti necessari.

2.2 - il S.M.P.I.L. comunicherà all'azienda i nominativi e la qualifica del personale che svolgerà l'intervento ed indicherà un referente dello stesso. A tali operatori verrà consentito l'accesso negli ambienti di lavoro (o reparti) in precedenza individuati al fine di poter compiere le rilevazioni concordate previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento personale, con indicazione della data della prima visita, con preavviso di almeno ..... ore.

Successivamente alla prima visita il S.M.P.I.L. concorderà con l'azienda il calendario di massima degli interventi che farà testo per l'effettuazione dei successivi sopralluoghi.

2.3 - l'U.S.L. n° 16 di Modena prima dell'ingresso in azienda degli operatori di cui al p.to 2.2, dovrà fornire alla Direzione Aziendale una dichia-

razione scritta di esonero da ogni forma di responsabilità civile e di contestuale rinuncia ad ogni azione di risarcimento dei danni, per incidenti o inconvenienti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi durante la permanenza degli operatori nello stabilimento.

2.4 - L'U.S.L. n° 16 di Modena e gli operatori del S.M.P.I.L., durante e dopo la effettuazione dell'intervento dovranno ritenersi vincolati alla massima riservatezza per quanto riguarda la tecnologia produttiva e la struttura tecnico-organizzativa dell'azienda, garantendo il segreto industriale.

3. Le rilevazioni connesse al presente intervento dovranno essere effettuate in modo da non recare intralcio al normale svolgimento delle attività produttive dell'Azienda. Qualora per esigenze tecniche assolutamente imprescindibili si rendessero necessarie brevi fermate delle lavorazioni o di fasi delle stesse o di macchinari, queste dovranno essere autorizzate dalla Direzione Aziendale su richiesta del Referente dell'intervento di cui al p.to 2 .....

4. Alle rilevazioni potranno presenziare sia persone incaricate dalla Direzione Aziendale sia il Delegato di Reparto, o in sua vece, un altro lavoratore

designato dal Consiglio di Fabbrica utilizzando, a tal fine, permessi nell'ambito del monte-ore a disposizione del C.d.F. a norma degli accordi collettivi di lavoro.

5. Lo svolgimento degli accertamenti sanitari mirati di cui al p.to 1, 2° cpv. del presente accordo avverrà di norma fuori dell'orario di lavoro e coerentemente a tal fine l'U.S.L., compatibilmente con la fattibilità del Servizio di Igiene e Medicina Preventiva del Lavoro, metterà i propri tecnici a disposizione delle maestranze. In ogni caso le assenze dei lavoratori dal posto di lavoro per gli accertamenti sanitari di cui sopra saranno limitate allo stretto necessario, previo accordo con la Direzione Aziendale in ordine alle modalità di effettuazione delle stesse e fatte salve le esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

5.bis - La presentazione da parte dell'U.S.L. delle risultanze tecniche e sanitarie e l'effettuazione dell'esame congiunto dei risultati della presente rilevazione avverrà fuori dell'orario di lavoro, ovvero, durante l'orario, in ore di assemblea sindacale retribuite non aggiuntive rispetto a quelle previste dagli accordi collettivi di lavoro.

6. L'azienda anche in attuazione di quanto previsto dai vigenti accordi collettivi di lavoro si impegna a

fornire agli operatori dell'U.S.L. l'elenco delle sostanze presenti nel ciclo produttivo e/o nelle fasi di esso oggetto della rilevazione.

7. L'azienda metterà a disposizione dell'U.S.L. n° 16 di Modena gli eventuali strumenti di supporto tecnico-organizzativo che saranno individuati come necessari per l'espletamento della rilevazione, previa verifica della loro disponibilità.

8. Le risultanze del presente intervento, che si intendono vincolate alla massima riservatezza, saranno poste dalla U.S.L. n° 16 di Modena, S.M.P.I.L., a disposizione delle parti citate in premessa ed inserite nel registro dati ambientali.

L'intervento si intende concluso e l'affidamento, oggetto del presente atto, esaurito con la consegna dei dati conclusivi e relativi elaborati all'azienda e con l'esame congiunto degli stessi fra le Parti e gli operatori dell'U.S.L., anche per l'individuazione di eventuali criteri di bonifica.

9. Oneri e modalità di pagamento

Gli oneri derivanti dalla presente rilevazione ambientale sono a carico dell'azienda.

A tal fine, per gli interventi qui previsti e specificati nel programma di cui al p.to 2.1, l'azienda si impegna a corrispondere alla U.S.L. n° 16 di Modena la cifra complessiva di f. ....=.

Tale importo é indipendente dall'entità e dalla durata dell'intervento complessivo e da eventuali interventi aggiuntivi rispetto al Programma iniziale, richiesti dal S.M.P.I.L. e accettati dall'Azienda. Esso sarà corrisposto entro 30 giorni a presentazione di fattura.

10. La validità del presente accordo avrà la durata dell'intervento stesso.

(seguono le firme degli interessati)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'U.S.L. n° 16 di Modena

- Vista la legge 23.12.1978 n° 833 e in particolare gli articoli 20, ultimo comma; 24, 2° c. p.ti 5 e 17; 27, 3° e 5° c.;
- Vista la legge Regionale 29.10.1979 n° 33 e in particolare l'art. 10;
- Vista altresì la L.R. n° 6 del 7.2.1981;
- Visto il D.P.R. 19.3.1956 n° 303 ed in particolare



- gli articoli 33, 34, 35 e la tabella ad esso allegata e suoi aggiornamenti;
- Visto il D.P.R. n° 1124 (art. 157 e seguenti) e suoi aggiornamenti;
  - Visto il C.C.N.L. (artt. ....) del .....
  - Visto altresì l'accordo (o gli accordi) nella presente materia stipulato(i) aziendali in data .....
  - Valutata la rispondenza del predetto accordo al programma di attività e alla metodologia di lavoro del S.M.P.I.L. approvati dall'Assemblea dei Comuni;

si impegna

ad accettare l'affidamento di cui sopra e a mettere a disposizione il proprio Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro (ovvero .....  
.....) ai costi previsti dal Tariffario allegato al presente atto.

p. L'U.S.L. n° 16  
di Modena

IL PRESIDENTE



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaleonlinecontrattazione.it

ALLEGATO N. 2



MODULO N° 2

"AFFIDAMENTO DELLE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE E PERIODICHE DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE (D.P.R. 19.3.1956 N° 303; ARTICOLI 33, 34, 35 E SUOI AGGIORNAMENTI; D.P.R. 30.6.1965 N° 1124 ART. 157 E SEGUENTI E SUOI AGGIORNAMENTI".

L'Azienda .....  
con sede e stabilimento in .....

- Premesso che l'Azienda esercita l'attività di ..... nell'ambito della quale sono ricomprese:
- a) talune delle lavorazioni
  - b) le sottoindicate lavorazioni
  - c) le lavorazioni di cui all'allegato elenco
  - d) le lavorazioni che verranno successivamente indicate

elencate nella tabella all'art. 33 del D.P.R. n° 303 e per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche di cui allo stesso art. 33, D.P.R. n° 303;

- Premesso che l'U.S.L. n° 16 con propria comunicazione del ..... ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare le visite di cui allo stesso art. 33 D.P.R. n° 303/56, secondo le modalità ed i tempi previsti nello stesso e nella tabella ad esso allegata;

- Visto inoltre quanto in proposito richiesto e convenuto a livello aziendale in data ..... (anche in attuazione del C.C.N.L. del .....)  
con il consenso dei lavoratori interessati;
- Visto lo stesso D.P.R. n° 303, del 19 Marzo 1956 ed in particolare gli artt. 33, 34, 35 e la tabella ad esso allegata e suoi aggiornamenti;
- Visto il D.P.R. n° 1124 art. 157 e seguenti e suoi aggiornamenti;
- Vista la legge 23 Dicembre 1978 n° 833 ed in particolare gli artt. 24, 2° c., p.ti 5 e 17; 27, 3° e 5° c.;
- Viste altresì, in quanto applicabili, la L.R. 22 Ottobre 1979, n° 33, e in particolare l'art. 10, nonché la legge regionale n° 6 del 7 Febbraio 1981;

AFFIDA all'U.S.L. n° 16 - Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro - l'effettuazione delle visite mediche obbligatorie, preventive e periodiche, di cui all'art. 33 del D.P.R. 303/19.3.1956, secondo il preventivo di spesa e lo specifico programma operativo:

- a) a tal fine definito ed allegato al presente atto
- b) che verrà a tal fine successivamente definito.

L'U.S.L. n° 16, accettando, si impegna al compimento di tale servizio, assicurando in particolare che l'effettuazione delle già citate visite verrà affidata e svolta da medici competenti e con le modalità, al titolo ed agli effetti di quanto disposto dallo stesso

art. 33 D.P.R. 303/1956 e sollevando l'Azienda dall'obbligo legislativamente previsto.

L'U.S.L. n° 16, si impegna inoltre ad effettuare i particolari esami medici, integrativi delle visite, e le eventuali ulteriori visite mediche, che venissero prescritte dall'Organo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33, u.c. e 34 del D.P.R. n° 303/1956.

L'U.S.L. n° 16 nel rispetto del segreto industriale e nella tutela del segreto professionale del medico, si impegna a comunicare tempestivamente alla direzione aziendale i dati accertati ed il giudizio terminale relativi alle visite mediche effettuate ed a fornire gli stessi ai lavoratori interessati.

L'U.S.L. n° 16, si impegna ad adottare gli strumenti informativi previsti dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Azienda si impegna a versare all'U.S.L. n° 16 di Modena gli importi corrispondenti alle prestazioni già effettuate, sulla base del preventivo di spesa concordato, mediante versamenti trimestrali (o semestrali, o annuali).

Il presente atto ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di accettazione da parte dell'U.S.L. (oppure: dalla data di definizione dei relativi programmi operativi).

Le parti si riservano la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di reiterata inadempienza o di adempimento difforme delle modalità qui stabilite in ordine al compimento del servizio col presente atto affidato.

\* \* \* \* \*

L'U.S.L. n° 16 di Modena

- Vista la legge 23.12.1978 n° 833 e in particolare gli articoli 20, ultimo comma; 24, 2° c. p.ti 5 e 17; 27, 3° e 5° c.;
- Vista la L.R. 29.10.1979 n° 33 e in particolare l'art. 10;
- Vista altresì la L.R. n° 6 del 7.2.1981;
- Visto il D.P.R. 19.3.1956 n° 303 ed in particolare gli articoli 33, 34, 35 e la tabella ad esso allegata e suoi aggiornamenti;
- Visto il D.P.R. n° 1124 (art. 157 e seguenti) e suoi aggiornamenti;
- Visto il C.C.N.L. (artt. ....) del ...  
.....;
- Visto altresì l'accordo (o gli accordi) nella presente materia stipulato(i) aziendali in data  
.....;
- Valutata la rispondenza del predetto accordo al programma di attività e alla metodologia di lavoro del

S.M.P.I.L. approvati dall'Assemblea dei Comuni;

si impegna

ad accettare l'affidamento di cui sopra e a mettere a disposizione il proprio Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro (ovvero .....  
.....) ai costi previsti dal Tariffario allegato al presente atto.

(seguono le firme delle parti interessate)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it





Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portale@contrattazione.it

ALLEGATO N. 3





Tra l'U.S.L. ....  
e l'Azienda .....  
previo accordo con i lavoratori e loro rappresentan  
ze,

si conviene quanto segue:

All'U.S.L. viene affidato l'incarico della program-  
mazione (tramite il suo Servizio di Medicina Preven-  
tiva e Igiene del Lavoro) e della esecuzione dei con-  
trolli sanitari mirati e periodici sui dipendenti del-  
l'azienda, allo scopo di valutare l'esposizione a ri-  
schio dei lavoratori, di valutare in termini epide-  
miologici l'incidenza e/o prevalenza di segni di espo-  
sione e/o di danno, di individuare precocemente l'esi-  
stenza di malattie inerenti all'ambiente di lavoro,  
nonché al fine di assolvere a quanto previsto dalla  
presente legislazione in tema di malattie professio-  
nali D.P.R. 19 Marzo 1956, n° 303; D.P.R. 30 Giugno  
1965, n° 1124; D.P.R. 9 Giugno 1975, n° 482; ecc.) e  
a quanti altri obblighi discendono dalle attività di  
vigilanza in materia di igiene e sicurezza nel lavoro,  
nonché a quanto previsto dall'art. 20 legge 833. Le  
aziende sono assolte anche da quanto previsto dalla  
legge n° 977 del 17.10.1967, artt. 9, 10, 11, 12 (Tu-  
tela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti).  
All'U.S.L. viene altresì affidato l'incarico di pro-  
grammare ed eseguire controlli tecnici sull'ambiente  
di lavoro ai fini della conoscenza delle condizioni  
di rischio per la salute dei lavoratori nonché ai fini

della rimozione delle cause di nocività. Tali controlli tecnici possono essere effettuati anche a prescindere dalle esigenze di monitoraggio sanitario periodico dei lavoratori.

Il Servizio, onde consentire una efficace programmazione degli accertamenti di cui sopra, ha diritto di accesso, previo congruo avviso, ai luoghi di lavoro per acquisire le conoscenze indispensabili mediante sopralluoghi ed indagini ambientali.

Il controllo sanitario periodico può anche consistere nelle sole indagini di laboratorio o strumentali, nei casi in cui l'organo di vigilanza accetti manifestamente l'inidoneità della visita medica.

I controlli sanitari mirati e periodici dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- 1) l'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti avviene di norma presso la sede del Servizio di Medicina Preventiva del Lavoro o in altre sedi pubbliche o convenzionate con l'U.S.L., da esso indicate nonché quanto previsto al punto 11).
- 2) I lavoratori esposti, le visite, gli esami complementari (di laboratorio e strumentali) e la periodicità, sono definiti dall'U.S.L. nell'allegato 3.1) della presente convenzione, che fa riferimento agli obblighi derivanti dalla legge in materia.

di malattie professionali e a quanto definito dalla letteratura scientifica. I contenuti tecnici di tale allegato possono essere soggetti a modifica a seguito di mutamenti delle condizioni di rischio dei lavoratori oppure delle norme di legge, ovvero a seguito dell'individuazione di rischi attualmente non presenti e/o non conosciuti, emersi su indicazione della Azienda e/o dei lavoratori, ovvero attraverso il controllo permanente dell'ambiente e nuove indagini ambientali.

- 3) Alle rilevazioni potranno presenziare sia persone incaricate dall'azienda, sia un rappresentante dei lavoratori utilizzando a tal fine, permessi retribuiti nell'ambito del monte-ore previsto nei contratti per i delegati sindacali.
- 4) Lo svolgimento degli accertamenti sanitari mirati avverrà di norma fuori dall'orario di lavoro, fatta salva diversa contrattazione aziendale, e coerentemente a tal fine l'U.S.L., compatibilmente con la fattibilità del Servizio di Igiene e Medicina Preventiva del Lavoro, metterà i propri tecnici a disposizione delle maestranze.

In ogni caso le assenze dei lavoratori dal posto di lavoro per gli accertamenti sanitari di cui al punto 2 saranno limitate allo stretto necessario, previo accordo con la direzione aziendale in ordine alle modalità di effettuazione delle stesse e fatte

salve le esigenze tecnico produttive ed organizzative.

- 5) In casi particolari per i quali si renda necessario un approfondimento clinico, il Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro potrà provvedere alla esecuzione di accertamenti diversi, alle necessarie scadenze, salvo preventivo accordo con l'Azienda.
- 6) Sarà consegnato al singolo lavoratore l'esito degli accertamenti eseguiti.  
I risultati dei controlli verranno conservati in doppia copia, sia nella sede del Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro, sia presso l'Azienda in apposito schedario accessibile solo a personale autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 7) Tutti i risultati emergenti dagli accertamenti periodici eseguiti, utili a precisare situazioni di rischio ambientale e lavorativo, verranno comunicati tempestivamente e contemporaneamente alla Direzione Aziendale e alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori o al Consiglio di Fabbrica. Questa comunicazione sarà rigorosamente non nominale, ma avrà come oggetto valutazioni di incidenza e/o prevalenza di segni di esposizione e/o di danno.

8) L'U.S.L. si impegna ad adottare gli strumenti informativi previsti dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non appena questi verranno definiti; nel frattempo il Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro si avvarrà di propri appositi strumenti di informazione e raccolta dei dati.

9) L'U.S.L. si impegna inoltre ad una sistematica e continua informazione alle parti sugli esiti ed il significato degli accertamenti eseguiti, sui loro rapporti con i fattori di rischio presenti, ecc., secondo le indicazioni della legge provvedendo anche in particolare a fornire, sulla base delle proprie conoscenze, le indicazioni utili alla bonifica degli ambienti di lavoro, nonché le indicazioni di eventuali tecnologie o materiali a minor rischio.

La presentazione da parte dell'U.S.L. delle risul-  
tanze tecniche e sanitarie e l'effettuazione del-  
l'esame congiunto dei risultati avverrà fuori del  
l'orario di lavoro, ovvero durante l'orario, in  
ore di assemblea sindacale retribuite non aggiun-  
tive rispetto a quelle previste dagli accordi Na-  
zionali e Aziendali collettivi di lavoro.

10) L'Azienda si impegna a fornire al Servizio di Me-  
dicina Preventiva ed Igiene del Lavoro l'elenco  
delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, i

suoi eventuali mutamenti, le materie prime ed ausiliare utilizzate, nonché eventuali sostanze intermedie di reazione con particolare riferimento all'introduzione di nuove sostanze.

Al fine di garantire gli adempimenti della normativa in vigore ivi compreso l'art. 20 della legge n° 833, l'Azienda si impegna a consentire agli operatori del Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro l'accesso all'interno della fabbrica, per la diretta verifica delle condizioni di lavoro in cui operano i lavoratori esposti a rischio, tramite indagini ambientali e/o sopralluoghi nei reparti.

Le eventuali ulteriori indagini ambientali che si convenissero necessarie verranno stabilite dal Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro. Le procedure e le modalità verranno comunicate alla Direzione Aziendale, al Consiglio di Fabbrica e/o alle R.S.A. congiuntamente.

Nell'esercizio della propria attività l'U.S.L. garantisce la tutela del segreto industriale.

L'onere di tali prestazioni é a carico dell'Azienda e sarà regolato dai tariffari in vigore.

- 11) Qualora esistano nell'azienda locali idonei, personale sanitario e/o attrezzature sanitarie, l'Azienda si rende disponibile ad utilizzarli nell'attività di controllo periodico programmato dall'U.S.L. e

oggetto della presente convenzione, secondo modalità da definire tra le parti.

12) Oneri a carico dell'Azienda:

a) Si conviene tra le parti di stabilire, all'inizio di ogni anno, o al momento della firma della convenzione, l'ammontare totale annuo delle spese a carico dell'Azienda. Tale preventivo di spesa é calcolato sul programma complessivo dei controlli periodici (cfr. allegato 3.2) che tiene conto del numero di lavoratori da esaminare (in forza all'inizio dell'anno) e degli accertamenti sanitari relativi.

Tale cifra verrà aggiornata di anno in anno.

- b) Nel preventivo sono comprese le visite mediche (escluse le visite di assunzione), gli esami di laboratorio, strumentali e radiologici, le eventuali visite specialistiche, tutto il materiale necessario per gli esami ed i prelievi.
- c) Restano esclusi dal preventivo, e dovrà pertanto provvedere direttamente l'azienda, i seguenti aspetti:
- le visite di assunzione al lavoro complete, se del caso, di indagini di laboratorio e strumentali;
  - le visite di idoneità, di idoneità specifica e di riammissione al lavoro;

- le ulteriori indagini ambientali necessarie (vedi punto n° 8).
- d) L'onere sarà determinato dalle effettive prestazioni fornite.
- e) Modalità di pagamento: l'Azienda s'impegna a versare quanto concordato all'U.S.L., secondo le modalità previste dall'allegato 3.2) della presente convenzione.

\* \* \* \* \*

L'U.S.L. n° 16 di Modena

- Vista la legge 23.12.1978 n° 833 e in particolare gli articoli 20, ultimo comma; 24, 2° c. p.ti 5 e 17; 27, 3° e 5° c.;
- Vista la L.R. 29.10.1979 n° 33 e in particolare l'art. 10;
- Vista altresì la L.R. n° 6 del 7.2.1981;
- Visto il D.P.R. 19.3.1956 n° 303 ed in particolare gli articoli 33, 34, 35 e la tabella ad esso allegata e suoi aggiornamenti;
- Visto il D.P.R. n° 1124 (art. 157 e seguenti) e suoi aggiornamenti;
- Visto il C.C.N.L. (artt. ....) del ...  
.....;
- Visto altresì l'accordo (o gli accordi) nella



presente materia stipulato(i) aziendali  
in data .....

- Valutata la rispondenza del predetto accordo al programma di attività e alla metodologia di lavoro del S.M.P.I.L. approvati dall'Assemblea dei Comuni;

si impegna

ad accettare l'affidamento di cui sopra e a mettere a disposizione il proprio Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro (ovvero .....  
.....) ai costi previsti dal Tariffario allegato al presente atto.

(seguono le firme delle parti interessate)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portale dell'accordo di contrattazione



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaleallacontrattazione.it

ALLEGATO N. 4



T A R I F F A R I OPrestazioni sanitarie

- Visita medica .....	£.	6.324
- " in azienda .....	"	8.432

Prestazioni di cardiologia

E.c.g. in ambulatorio .....	"	9.876
" in Azienda .....	"	11.984
Visita special. ambulatoriale .....	"	6.324
" " in Azienda .....	"	8.432

Prestazioni di pneumologia

## Espl. funz. respiratoria:

- con visita specialistica .....	"	21.080
- senza " " .....	"	14.756

<u>Rx standard del torace</u> .....	"	11.025
-------------------------------------	---	--------

Prestazioni O.R.L.

- Esame audiometrico tonale completo in Serv. ....	"	8.432
- Visita ambulatoriale .....	"	6.324
- " in Azienda .....	"	8.432

Prestazioni di oculistica

- visita ambulatoriale .....	"	6.324
------------------------------	---	-------

ANALISI CLINICHE DI TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE

RISCHIO DA PIOMBO

- Piombo ematico totale .....	£.	12.000
- Acido delta-aminolevulinico urinario ...	"	8.000
- ALA - deidrasi .....	"	8.000
- Protoporfirina IX libera eritrocitaria .	"	8.000

RISCHIO DA SOLVENTI CLORURATI

- Acido tricloracetico urinario .....	"	10.000
---------------------------------------	---	--------

RISCHIO DA AMINE AROMATICHE E DA AMINO COM-  
POSTI DA AZIONE OSSIDANTE

- Amine aromatiche totali urinarie .....	"	6.800
- Metaemoglobina ematica .....	"	6.400
- Test di fragibilit� esmotica globulare eritrocitaria .....	"	4.000

RISCHIO DA CROMO

- Cromo Evanescente totale urinario (a mezzo la tecnica spettrofotometrica nel visibile) .....	"	8.500
- Beta-Glucuronidasi urinario .....	"	10.000

RISCHIO DA OSSIDO DI CARBONIO

- Carbossiemoglobina ematica .....	"	7.200
------------------------------------	---	-------

RISCHIO DA TOLUOLO

- Acido Ippurico urinario .....	"	12.000
---------------------------------	---	--------

RISCHIO DA ANTIPARASSITARI DI TIPO

ORGANO-FOSFORICO

- Acetilcolina-Esterasi Eritrocitario ..... £. 4.200
- Pseudocolina Esterasi Plasmatica ..... " 4.200

RISCHIO DA BENZOLO E DA RESINE FENOLICHE

- Fenoli Urinari ..... " 10.000

RISCHIO DA STIROLO

- Acido Mandelico ..... " 15.000
- Acido Fenilgliossilico ..... " 15.000

Per quanto riguarda eventuali ulteriori accertamenti sanitari non compresi nel presente tariffario e necessari ai fini diagnostici per la puntuale osservanza dei dettami della convenzione, varrà il tariffario in vigore per la presente U.S.L. n° 16 di Modena.

PRESTAZIONI DI IGIENE INDUSTRIALE

Rilievi:

- a) Strumentazione portatile di uso corrente (prelevatori di polvere, gas e vapori, fonometro, centralina microclimatica, ecc.) .. £. 15.000/ora
- b) Strumentazione specialistica (analizzatore statistico del rumore, registratore grafico, determinazione tempo di riverbero, analizzatore di vibrazioni, contatore di radiazioni ionizzanti, ecc.) ..... " 20.000/ora

I suddetti costi sono comprensivi del costo del personale e sono calcolati in ore (tempi di viaggio, tempo delle rilevazioni, tempo delle relazioni).

Per quanto riguarda i costi delle analisi qualitative e quantitative dei campioni rilevati (polveri, fumi, gas e aerosols) si applica il tariffario dei chimici approvato con D.M. del 21/6/1978 suppl. ord. G.U. n° 196 del 14/7/1978 e suoi aggiornamenti, ovvero tariffe a recupero dei costi sostenuti per l'utilizzo dei presidi convenzionati.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

Nota a verbale:

per quanto riguarda l'interpretazione del punto 5 del Modulo n° 1, ovvero il punto 2 b. dell'allegato n° 3), le parti si danno atto che la dizione: "... di norma fuori dell'orario di lavoro ..." non intende modificare quanto già in essere sulla materia nella prassi consolidata e che in particolare è collegata alla possibilità del pieno utilizzo dei presidi sanitari.

- |                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| U.S.L.                   | f.to | [redacted] |
| Associazione Industriali | "    | [redacted] |
| Ass. Piccole Imprese     | "    | [redacted] |
| Assopiastrelle           | "    | [redacted] |
| C.N.A.                   | "    | [redacted] |
| LAPAM                    | "    | [redacted] |
| FEDERCOOP                | "    | [redacted] |
| UNIONE COOP.             | "    | [redacted] |
| CONF. COLTIVATORI        | "    | [redacted] |
| FEDER. COLT. DIRETTI     | "    | [redacted] |


Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacoop.it

C. G. I. L.  
C. I. S. L.  
U. I. L.

f.to

"

"



Modena, li 14/10/89

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it